

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno e Cavareno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 16/2025
della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

OGGETTO: Fondo garanzia debiti commerciali (Art. 1 Comma 859 e seguenti Legge 145/2018) Anno 2024. Provvedimenti.

L'anno duemilaventicinque ventotto del mese di febbraio alle ore 11:35 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, nella sede del Comune di Cavareno si è convocata la Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Presenti i signori:

	ASSENTE	
	Giust.	Ing.
FATTOR Luca Sindaco di Romeno - Presidente		
de Bertoldi Monika Vice Sindaco di Cavareno		

Assiste il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dott. Carlo Gius.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
il signor Fattor Luca nella sua qualità di Presidente dell'Unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Fondo garanzia debiti commerciali (Art. 1 Comma 859 e seguenti Legge 145/2018) Anno 2024. Provvedimenti.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 19 di data 27.12.2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 1 c. 859 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), così come modificato dal c. 854 dell'art. 1 della Legge 160/2019, qualora l'ente locale al 31 dicembre rilevi un debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013, non inferiore di almeno il 10% a quello risultante al 31.12 dell'esercizio precedente e comunque non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio oppure, pur rispettando la suddetta condizione, presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2023 non rispettoso dei termini di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, è tenuto a stanziare entro il 28 febbraio 2024 nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato "Fondo garanzia dei debiti commerciali" per l'importo calcolato ai sensi del c. 862 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, che confluisce a fine esercizio nella quota libera del risultato di amministrazione;

Richiamato il c. 2 dell'art. 9 del D. L. n. 152/2021 che modifica, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 858 e seguenti della L. 145/2018, che prevede che gli enti in contabilità finanziaria sono obbligati all'accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio e, inoltre, con la lettera a) che interviene sulle modalità di calcolo dell'indicatore relativo al debito residuo;

Viste pertanto in dettaglio le seguenti disposizioni della Legge n. 145/2018:

- art. 1 c. 859: *"A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 1, c. 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applicano:*
 - a) *le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
 - b) *le misure di cui ai commi 862 o 864, se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."*
- art. 1 comma 861: *"Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare";*

Visto l'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, il quale prevede che:

- art. 1 comma 862: *"Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile*

disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - b) *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - c) *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - d) *all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;*
- art. 1 comma 867: “A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.”;

Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 9 del D. L. n. 152/2021 l'indicatore di riduzione del debito pregresso che i Comuni dovranno considerare ai fini dell'accantonamento assumerà il valore “Indicatore di riduzione del debito = Stock 2024 PCC / Stock 2023 PCC” o alternativamente “Indicatore di riduzione del debito = Stock 2024 contabilità comunicato / Stock 2023 contabilità comunicato” e che in entrambi i casi l'indicatore individuerà una situazione da sanzionare se avrà assunto un valore maggiore di 0,9 e se, al contempo, lo Stock 2024 avrà superato il 5% del totale delle fatture ricevute nello stesso esercizio;

Rilevato che le risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, c. 1, del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) e degli indicatori di cui al citato art. 1 c. 859 per l'anno **2023** dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia risultano le seguenti

- Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2023:	0,00 €
- Fatture ricevute nel 2023:	1.630.222,62 €
- Stock debito/fatture ricevute (<5%):	0,000000%
- Indicatore di ritardo dei pagamenti:	-8,38 giorni;

Rilevato che le risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, c. 1, del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) e degli indicatori di cui al citato art. 1 c. 859 per l'anno **2024** dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia risultano le seguenti

- Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2024:	0,00 €
- Fatture ricevute nel 2024:	1.560.110,99 €
- Stock debito/fatture ricevute (<5%):	0,000000%
- Indicatore di ritardo dei pagamenti:	-5,4 giorni;

Rilevato pertanto che il dato “Indicatore di riduzione del debito = Stock 2024 PCC / Stock 2023 PCC” rilevato per l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia è di € 0,00/€ 0,00 = 0,00, inferiore al citato valore di 0,9 previsto dal richiamato art. 9 del D.L. n. 152/2021, e che al contempo lo Stock 2024 corrisponde al 0,0000% del totale delle fatture ricevute nello stesso esercizio;

Verificato di conseguenza che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2024 delle disposizioni di cui all'art. 1 c. 859 della Legge 145/2018 e dell'art. 9 del D. L. n. 152/2021 e non richiedono

l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 c. 862 della Legge 145/2018 e quindi la costituzione per l'anno 2025 dell'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica amministrativa, nonché alla regolarità contabile resi entrambi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 – 1° e 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA";

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014;

Ricordato che a far data dal 1° gennaio 2019 i Comuni di Sarnonico e Malosco hanno esercitato la facoltà di recesso e sono usciti dall'Unione;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 30/07/2019 avente ad oggetto: "Modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia";

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 13 del 30/07/2019 avente ad oggetto: "Approvazione nuova convenzione per trasferimento di competenze dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e aggiornamenti a seguito recesso Comuni di Sarnonico e Malosco";

Vista la conseguente convenzione n. 47 di rep. dd. 17.09.2019 sottoscritta dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone;

Vista la nota del comune di Ronzone dd. 11.04.2024, acquisita al prot. Ucaa. N. 718 dd. 11/04/2024, con la quale si rendeva noto che il Consiglio Comunale di Ronzone con deliberazione n. 25 di data 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge a far data 14/01/2024 ed avente ad oggetto "Esame ed approvazione recesso dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia" ha stabilito di esercitare il diritto di recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, riconosciuto dall'art. 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, a far data dal 1 gennaio 2025;

Vista la delibera consiliare dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 18 del 27.12.2024 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione Documento Unico di Programmazione 2025-2027.";

Vista la delibera consiliare dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 19 del 27.12.2024 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2025-2027, nota integrativa e suoi allegati.";

Vista la delibera della giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 01 dd. 10.01.2025 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2025 - 2027. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi.";

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 1 del 13.01.2025 di nomina del Responsabile del Servizio;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m..

Visto lo Statuto del Comunale vigente.

Visto il Regolamento di Contabilità.

Constatato che, l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto delle risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) e degli indicatori di cui al citato art. 1 comma 859 dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia che per l'anno **2024**, sono le seguenti:

- Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2024:	0,00 €
- Fatture ricevute nel 2024:	1.560.110,99 €
- Stock debito/fatture ricevute (<5%):	0,000000%
- Indicatore di ritardo dei pagamenti:	-5,4 giorni;

2. di dare atto che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2024 delle disposizioni di cui all'art. 1 c. 859 della Legge 145/2018 e dell'art. 9 del D. L. n. 152/2021 e non richiedono l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 c. 862 della Legge 145/2018 e quindi la costituzione per l'anno 2025 dell'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali;
3. di dare atto che le risultanze relative all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio 2024 sono state comunicate, tramite la nuova piattaforma Area RGS, così come disciplinato dall'art. 1 c. 867 della Legge 145/2018;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., stante l'urgenza a definire il non stanziamento e relativo non accantonamento degli importi come sopradescritti;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo telematico dell'Unione dei Comuni.
6. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 – 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni.